



COMUNE DI PLATI'

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Domenico Demaio (sindaco). N. 13- 89039 Tel. 0964.47028

C.F. 81002790806 – P.Iva 01240060804

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N° 10/2025 DELL'12 AGOSTO 2025

OGGETTO: ORDINANZA N. 10 DEL 12 AGOSTO 2025 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE NELL'AREA SITA AL MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE SP2, IN PROSSIMITÀ DELLA CONTRADA "PIRARE" DEL COMUNE DI PLATI' ED IN CORRISPONDENZA ALL'INGRESSO DEL DEPURATORE COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che il Comune di Plati, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta raccogliendo a domicilio, secondo un calendario annuale stampato e consegnato casa per casa, carta, plastica, vetro, lattine, secco, verde e, anche i rifiuti ingombranti, RAEE e altri tipi di rifiuti;
- Che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali, pertanto, eseguirla risulta essere dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
- Che nel territorio comunale sono presenti contenitori adibiti al conferimento di indumenti usati, contenitori elettronici adibiti al conferimento del vetro (mangia vetro), al conferimento della plastica (mangia plastica);
- Che, inoltre, sul territorio comunale sono collocati uniformemente bidoni multimateriale che sono a servizio della cittadinanza, inoltre, il servizio di raccolta differenziata viene svolto giornalmente e regolarmente dagli operatori incaricati, con diligenza, impegno e con notevoli sacrifici;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

ACCERTATO, in particolare, l'abbandono indiscriminato di rifiuti di varia natura, sia riconducibili a rifiuti destinati a raccolta differenziata che indifferenziata, sia rifiuti ingombranti, compreso rifiuti pericolosi contenenti amianto, presso l'AREA A MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE SP2, IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO ALL'AREA DEL DEPURATORE COMUNALE, DOVE È STATA CREATA UNA **DISCARICA ABUSIVA**, compromettendo gravemente il benessere ambientale e il decoro urbano, e al contempo alimentando ulteriori **CONDOTTE ILLECITE** ed irrispettose dell'ordinato **VIVERE CIVILE**;



ORDINANZA N.10/2025 - PROTOCOLLO NUMERO 6279 DEL 12 AGOSTO 2025

ACCERTATO, inoltre, che PRESSO LA SUDETTA AREA NUMEROSI CITTADINI RESIDENTI A PLATI, COMPRESO I CITTADINI DI PLATI' NON RESIDENTI, CHE HANNO FATTO RIENTRO PER LE VACANZE ESTIVE, E MOLTO PROBABILMENTE ANCHE CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI VICINI, ogni giorno, scaricano **ABUSIVAMENTE** rifiuti di ogni genere, creando una **DISCARICA ABUSIVA** con conseguenze rilevanti, dato le alte temperature estive, di natura igienico-sanitarie, compreso la possibilità dell'insorgere e il diffondersi di incendi, ed altri pericoli conseguenti alla presenza sul sito di cavi elettrici ad alta tensione;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

DATO ATTO che il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ed abbandonati rappresenta un aggravio economico per le casse comunali e, di conseguenza, per i cittadini;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca un grave pregiudizio del decoro urbano e del territorio, dell'igiene e della salute pubblica, con un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

VISTO il D.Lgs n°152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTI in particolare:

l'art. 178, il quale dispone che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga";

- l'art. 192, a norma del quale "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
- l'art. 232-bis che reca "E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi";
- l'art. 232-ter che reca "al fine di preservare il decoro urbano dei centro abitati e per limitare gli impianti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomma da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie negli scarichi";
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti; Visti, altresì: - il R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie; - la Legge 24 novembre 1981, n° 689; - l'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000, n°267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n° 689;



ORDINANZA N.10/2025 - PROTOCOLLO NUMERO 6279 DEL 12 AGOSTO 2025

- l'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000, n°267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

1. il **DIVIETO**, nell'intero territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani oltreché al di fuori degli appositi contenitori;
2. il **DIVIETO** di depositare, scaricare o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti, sacchetti contenenti rifiuti ed altre tipologie di rifiuto presso l'**AREA A MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE SP2, IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO ALL'AREA DEL DEPURATORE COMUNALE**;
3. **CHIUNQUE ABBANDONI RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE, OLTRE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PREVISTE DALL'ART. 255 DEL D.LGS N. 152/2006** (... Chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda **da 1.000 a 10.000,00 euro**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio...), **AVRÀ L'OBBLIGO DEL RIPRISTINO DEI LUOGHI, CON LO SGOMBERO DEL MATERIALE ABUSIVAMENTE SCARICATO O DEPOSITATO. IN CASO DI INOTTEMPERANZA A TALE OBBLIGO, PROVVEDE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI CONCERTO CON IL GESTORE, IN DANNO ED A SPESE DEL TRASGRESSORE.** Chiunque, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, non ottemperi all'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi sarà sottoposto alla pena di cui all'art. 255 comma 3, del D.lgs. 152/2006 che prevede l'arresto fino ad un anno.
4. l'**OBBLIGO** a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dal Comune di Platì, gestore del servizio, e nelle modalità indicate dallo stesso gestore.

DISPONE

Che la presente sia divulgata alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Platì, ed eventualmente affissa nelle sedi opportune e che, inoltre, venga trasmessa:

- Al responsabile dell'Area Tecnica;
- Al Comando di Polizia Municipale <uff.vigilanza.plati@asmepec.it>,
- Al Comando Stazione Carabinieri di Platì - <strc422350@carabinieri.it>,
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino <comm.bovalino.rc@pecps.poliziadistato.it>,
- Alla Guardia di Finanza Compagnia di Locri - <rc1410000p@pec.gdf.it>
- Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - <protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it>
- All'Anas - <anas@postacert.stradeanas.it>
- Alla prefettura di Reggio Calabria – Ufficio territoriale del Governo - <protocollo.prefrc@pec.interno.it>,

NORME FINALI



ORDINANZA N.10/2025 - PROTOCOLLO NUMERO 6279 DEL 12 AGOSTO 2025

- Sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza gli appartenenti al Corpo di **Polizia Locale**, gli **Organi di Polizia**, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- **La Polizia Locale** e le **Forze dell'Ordine** possono, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanze alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla relativa pubblicazione.

Plati, 12 agosto 2025

FIRMATO IL SINDACO

Giovanni SARICA

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93”

